

Sentenza n. 24903/2014 pubbl. il 11/12/2014

RG n. 39887/2010

Repert. n. 22827/2014 del 11/12/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione I

In persona del Giudice **Vincenzo Vitalone**

Nel procedimento civile numero: R.G. 39887 / 2010 vertente

TRA

..... elettivamente domiciliato in VIA
ROMA, presso lo studio dell'avv.

ATTORE

E

SALVATORE IACOI elettivamente domiciliato in VIA ASSISI 7 ROMA, presso lo
studio dell'avv. e difeso dall'avv. CAMPILONGO ANTONIO
del foro di Rossano

CONVENUTO

SVOLGIMENTO PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

..... ha chiesto condannarsi Salvatore Iacoi a corrispondergli la somma di €
250.000,00, o quella diversa da accertarsi, a titolo di risarcimento del danno scaturente
da una lettera di natura diffamatoria stilata dal convenuto in data 20.4.2010.

La vicenda riguarda due funzionari della polizia di stato, dirigenti di diverso grado del
sindacato ed è riferibile al contrasto nato tra di loro in relazione alla possibile
sostituzione dello Iacoi quale componente della consiglio di disciplina della provincia di
Crotone.

In tale lettera, diramata all'interno del sindacato, lo Iacoi, riferendo quanto appreso da
altro funzionario del sindacato, rappresentava che il in relazione all'evento sopra
ricordato lo avrebbe indebitamente apostrofato come persona sgradita e non moralmente
degnata di svolgere funzioni di componente del consiglio di disciplina. Con la stessa
lettera lo Iacoi chiedeva pertanto al sindacato di attivare la procedura interna per
espellere il che al tempo ricopriva la carica di Segretario nazionale dello stesso.

L'attore, nell'atto di citazione, ha inteso rappresentare la assoluta inverosimiglianza della lettera redatta dallo Iacoi poichè egli non avrebbe mai detto quelle frasi, né avrebbe esternato quei giudizi sul conto di costui che nemmeno conosceva, e pertanto le inveritiere affermazioni del convenuto avevano gravemente leso il suo onore e la sua figura professionale di sindacalista, cagionandogli ingentissimo danno anche di natura non patrimoniale. Tale documento doveva ritenersi tanto più intenso poichè egli era stato oggetto di formali richieste di chiarimenti da parte di altri segretari provinciali dell' fondate evidentemente sulla indebita ricostruzione dei fatti fornita dallo Iacoi in quella lettera.

Il convenuto ha contestato integralmente la prospettazione offerta dal sottolineando la legittimità della sua iniziativa rientrante nella dialettica all'interno del sindacato e comunque riconducibile al diritto di critica nei confronti dell'attività del suo dirigente. Il convenuto peraltro ha richiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attore per lite temeraria ex art 96 c.p.c.

Si osserva che dal contenuto della lettera del convenuto non emerge alcun profilo dal quale lo stesso possa ritenersi responsabile di una condotta lesiva dell'onore e della professionalità dell

La vicenda deve essere tutta ricondotta ad una controversia interna alla compagine sindacale sulla nomina ovvero sostituzione di un componente di consiglio provinciale di disciplina della polizia di stato e presumibilmente è scaturita dalla contestazione sui diversi poteri dei soggetti a vario titolo interessati a provvedere a tale sostituzione. I toni di questa controversia sono stati sicuramente accesi e non vi è dubbio che lo Iacoi abbia inteso contestare con toni veementi la condotta vera o presunta del che, a suo dire, voleva sostituirlo nella commissione con altro oggetto e per il quale chiedeva di darsi corso alla procedura interna di espulsione dal sindacato.

La questione peraltro, come emerge anche dall'escussione dei testimoni, ha visto coinvolte diverse persone che a vario titolo hanno interloquito nella vicenda ed è evidente altresì la diversità di vedute sui ricordati poteri di sostituzione di un componente di un consiglio provinciale di disciplina e se tale sostituzione fosse finanche possibile.

Non vi è dubbio che la richiesta dello Iacoi di far estromettere dal sindacato il solo per il fatto, vero o non vero è irrilevante, che questi avrebbe espresso giudizi negativi su di lui, è apparsa obbiettivamente sproporzionata all'evento ed ha rappresentato una reazione abnorme rispetto ad un'interloquazione riguardante peraltro persone che non si conoscevano. E' egualmente vero tuttavia che il contenuto della lettera del convenuto non è obbiettivamente offensivo, non getta alcuna ombra indebita sulla persona dell'attore ma si connota al più come una critica alla sua condotta di dirigente sindacale e rientra nella dialettica, seppur accesa, interna all'organizzazione.

Il ruolo di dirigente sindacale comporta per chi lo ricopre il più che evidente rischio di critiche anche severe, e di contestazioni anche veementi, che non possono ritenersi foriere di danno risarcibile sin quando non investono profili non solo di natura strettamente personale indebitamente disancorate rispetto all'attività istituzionale svolta.

Lo Iacoi, come detto, ha ritenuto offensivo nei suoi confronti l'eventuale determinazione del con riferimento alla più volte ricordata necessità di sostituirlo nel consiglio di disciplina. Lo stesso convenuto nella lettera di cui trattasi ha inteso aggettivare come "immorale" ed "illegale" esclusivamente "l'intervento esterno" dell'attore e ciò conferma come la critica, più o meno giustificata, ha riguardato esclusivamente le scelte di quest'ultimo collegate alla sua attività istituzionale senza

Sentenza n. 24903/2014 pubbl. il 11/12/2014

RG n. 39887/2010

Repert. n. 22827/2014 del 11/12/2014

integrare come detto, elementi consapevolmente diffamatori.

L'iniziativa del [redacted] con riferimento alla domanda riconvenzionale del convenuto, non può ritenersi certamente temeraria poiché alcuni termini utilizzati dalla Iacoi e sinanche la sproporzionata richiesta di espulsione dal sindacato hanno almeno legittimato la richiesta di tutela giudiziaria da parte dell'attore.

Per tale motivo le spese legali possono essere compensate per la metà imputandosi la restante quota, liquidata nel dispositivo, all'attore soccombente nel merito.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 39887/2010 così dispone:

- 1) rigetta la domanda dell'attore e la riconvenzionale del convenuto,
- 2) dispone la compensazione per la metà delle spese di lite e condanna l'attore a rifondere la resta e quota a favore della controparte che liquida in € 4.750,00 oltre accessori.

Il Giudice

Vincenzo Vitalone

Roma, 17.11.2014